



COMUNE DI VILLALAGO

(PROVINCIA DI L'AQUILA)

Telef. 0864/740134-740141-740102 Fax. 0864/740154 P.I. 00215010661 C.C.P. 12143673



DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica dell'11/04/2014 ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 267/2000

Atto n. 1 dell'8 maggio 2014

OGGETTO: Dissesto finanziario – Inseadimento – Piano di lavoro

L'anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di mese di maggio alle ore 10,00 nella Casa Comunale, con la partecipazione del Segretario Comunale, Dott.ssa Fania Colangelo.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

- che il comune di Villalago, con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 29 ottobre 2013, esecutiva, ha dichiarato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 11 aprile 2014 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 5 maggio 2014 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario straordinario di liquidazione - dott. Guerino Vittorio De Luca;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, l'inseadimento presso l'Ente deve avvenire entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;

DA' ATTO

- che in data odierna l'Organo anzidetto si è regolarmente insediato presso la Sede municipale del Comune di Villalago;
- che l'Organo straordinario della liquidazione (O.S.L.) non ha personalità giuridica autonoma e, di conseguenza, non può essere intestatario di una autonoma partita IVA e codice fiscale ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;
- che seppur straordinario è un Organo del Comune, finalizzato all'interesse pubblico generale, non è organo dello Stato e di conseguenza non può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e, in caso di giudizio, può decidere se avvalersi dei legali dell'Ente o procedere ad apposito incarico;
- che l'Organo straordinario della liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente, è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione, e, ai sensi dell'articolo 253 del Testo Unico, può auto organizzarsi.

STABILISCE

- che la propria attività sarà ispirata:
 - ai principi ed alle disposizioni di cui al Testo Unico anzidetto che, alla parte II, titolo VIII, disciplina il risanamento finanziario degli enti locali in stato di dissesto finanziario,
 - alle disposizioni, per quanto compatibili, contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378,
 - alle norme del Codice Civile che, per analogia, possano interessare l'attività dell'Organo straordinario della liquidazione;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del Testo Unico ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2012 e, conseguentemente, provvede alla:
 - rilevazione della massa passiva;
 - acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento, anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
 - liquidazione e pagamento della massa passiva, dando atto che la massa passiva di propria competenza, ai sensi dell'articolo 254, comma 3, del Testo Unico è costituita da:
 1. debiti di bilancio al 31 dicembre 2012;
 2. debiti fuori bilancio al 31 dicembre 2012;
 3. debiti derivanti da procedure esecutive estinte;
 4. debiti derivanti da transazioni.

- che la determinazione della massa attiva sarà effettuata sulla base:
 1. del fondo di cassa al 31 dicembre 2012, rideterminato alla data odierna con le riscossioni dei residui attivi effettuate dall’Ente;
 2. dei residui attivi certi e revisionati dall’Ente, ancora da riscuotere alla data odierna;
 3. dei ratei di mutui disponibili, in quanto non utilizzati dall’Ente e confermati dall’Istituto erogante;
 4. delle altre entrate, tra le quali anche quelle straordinarie, quelle derivanti da recupero evasione, fitti, interessi attivi sul conto della liquidazione, risorse da recuperare in via giudiziale, risorse percepite da terzi illegittimamente o illecitamente, proventi da alienazione di beni del patrimonio disponibile non indispensabile;
 5. dei proventi da alienazione di beni mobili non indispensabili;
 6. dei proventi della cessione di attività produttive;
 7. delle risorse finanziarie liquide da ritrovare nel bilancio corrente e nei bilanci futuri dell’Ente, recuperate nei modi di legge;
 8. delle eventuali quote degli avanzi di amministrazione non vincolati;
 9. degli eventuali contributi straordinari.
- che il piano di lavoro che intende adottare prevede, nell’immediato, l’avvio, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, del processo di rilevazione dello stato di fatto “*ex interno*” in tutte le sue componenti;
- che non è fissato alcun termine iniziale per l’avvio delle procedure dirette all’accertamento della massa attiva e, conseguentemente, decide di acquisire tutti i dati relativi al sistema entrate, anche dai concessionari e dalle strutture dell’Ente. In particolare, chiede la disponibilità di un funzionario esperto in informatica che, insieme con il Responsabile dell’Ufficio Demografico e il Responsabile dei Tributi, acquisite le banche dati, provveda ad avviare i possibili incroci onde determinare la consistenza delle entrate tributarie e gli eventuali margini di manovra per il periodo ante 31 dicembre 2012;

CHIEDE

alla Civica Amministrazione, ai sensi dell’art. 253, commi 1 e 2, del Testo Unico e dell’art. 4, commi 8 e 8 bis, del D.P.R. 24/8/1993, n. 378:


- la disponibilità di locali idonei per l’espletamento del proprio mandato, nonché di garantire l’accesso a tutti gli atti dell’Ente,
- le attrezzature strumentali ed il personale necessario da individuarsi con separato e formale atto. In

proposito fa riserva di adottare appositi provvedimenti per la definizione dell'assetto organizzativo di supporto, eventualmente non reperibile all'interno dello stesso Comune. Si confida nella piena collaborazione dell'Amministrazione Comunale al fine di individuare, con celerità, le risorse necessarie all'implementazione di una minima struttura di supporto funzionale e operativa.

Prende atto che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 254 del Testo Unico, dalla data odierna decorrono i termini per la pubblicazione dell'avviso dell'avvio della procedura di liquidazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Fania Colangelo



Il Commissario straordinario di liquidazione
Dott. Guerino Vittorio De Luca

